



ASSEMBLEA DEI SOCI

Associazione GIUSEPPE GIGLI

In data 11 febbraio 2023, presso le Biblioteche delle Terre del Primitivo a Manduria (TA) in Corte Paradiso n. 2, alle ore 18:00 si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Giuseppe Gigli, regolarmente convocata dal Consiglio Direttivo per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche all'art. 2 e all'art. 8 dello statuto - approvazione nuovo statuto.

Sono presenti il Presidente Filo Schiavoni Fulvio, il Vice-Presidente Contessa Gregorio Giovanni (detto Rino), il Segretario/Tesoriere Giorgio Marti, i Consiglieri Filotico Francesco e Filo Schiavoni Federica, i soci De Carlo Gherardo Maria, Dimitri Giovanni, Dinoi Luigi, Di Noi Pietro, Filo Schiavoni Claudia Anna Maria, Filo Schiavoni Loredana Anna, Gennari Anna, Lecce Vincenzo, Lucchi Roberto, Stefani Flora Anna, Zolli-no Luigi Pietro.

Assume la presidenza il Presidente Filo Schiavoni Fulvio che chiama ad assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Segretario Giorgio Marti così come previsto da Statuto.

Il Presidente verifica la regolarità dell'Assemblea e la presenza di tutti i soci e, pertanto, la stessa può deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura della PEC del 23/01/2023 ricevuta dalla Regione Puglia con la quale la stessa comunica che per



l'iscrizione al RUNTS è necessario apportare alcune modifiche all'art. 2 ed all'art. 8 dello Statuto.

Il Presidente, quindi, dà lettura degli articoli così come variati e chiede all'Assemblea di deliberare.

L'Assemblea ad unanimità con voto palese per alzata di mano vota favorevolmente alle variazioni proposte dal Presidente, approva il nuovo statuto ed autorizza il Presidente a procedere con la registrazione del nuovo statuto (che viene allegato al presente verbale) e con quanto richiesto per l'iscrizione al RUNTS.

Alle ore 19:30 l'Assemblea viene conclusa.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente: Filo Schiavoni Fulvio

Il Segretario: Marti Pietro Giorgio

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 16.02.2023 serie 3 al N° 359

Imposte liquidate per € 20000 per n° 1 anni

IL FUNZIONARIO
Domenico SANTORO
firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

Associazione GIUSEPPE GIGLI ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione GIUSEPPE GIGLI", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Manduria (TA) e con durata illimitata. Dopo l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore si dovrà aggiungere alla denominazione l'acronimo "ETS".

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I);

Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa



(lettera D);

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera H).

Per lo svolgimento delle predette attività, l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione intende sviluppare attività aventi ad oggetto l'organizzazione e gestione di attività di interesse sociale e culturale, lo studio, la divulgazione della letteratura e della storia del nostro territorio e la collaborazione con musei ed in particolare le attività inerenti alla biblioteca. Lo scopo dell'Associazione, quindi, è promuovere e sostenere tutte le iniziative che possono favorire il superamento delle barriere economiche e sociali nella conoscenza, nell'istruzione, nella diffusione della cultura e della lingua italiana; sostenere con il lavoro dei propri volontari progetti di consolidamento e ampliamento dei servizi della Biblioteca; studiare e proporre iniziative e/o progetti atti a favorire il miglioramento complessivo della relazione tra biblioteche e frequentatori a conseguire un radicamento sempre più profondo delle biblioteche nei rispettivi territori ed ambiti; organizzare e realizzare corsi, seminari, incontri e altre manifestazioni coerenti con le finalità dell'associazione; disciplinare e regolare la propria organizzazione in modo da permettere e favorire la

massima adesione e partecipazione alle sue attività; completare e incrementare le raccolte di documenti, libri, fotografie, periodici e altro materiale della Biblioteca, anche facilitando lo strumento delle donazioni e dei lasciti; migliorare la dotazione di mezzi culturali e tecnici a disposizione della Biblioteca; sovvenzionare la pubblicazione di cataloghi e ricerche inedite relative al patrimonio della Biblioteca; patrocinare le manifestazioni che, in Italia e all'estero, possano favorire la conoscenza della Biblioteca e della cultura del nostro territorio. L'Associazione può svolgere qualunque altra attività affine, complementare o connessa a quelle sopra elencate per raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività principali e quindi finalizzarle al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente. L'Associazione può creare e gestire siti web, social network community e prodotti multimediali pubblicazioni in linea con i propri principi. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa stabilita.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, se-

condo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'Associazione può compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili ed opportune alla realizzazione dei predetti scopi; può fornire agli associati e a terzi, servizi di varia natura ad un prezzo che deve in ogni caso obbligatoriamente comprendere ogni costo sostenuto per la produzione dello stesso; può inoltre organizzare, promuovere e gestire eventi culturali e di spettacolo finanziati parzialmente o totalmente attraverso il pagamento di un corrispettivo. L'Associazione, inoltre, può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori esterni, nei limiti previsti dalla legge; i rapporti tra l'Associazione e i dipendenti o collaboratori sono disciplinati dalla legge e da un apposito eventuale regolamento adottato dall'Associazione stessa.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.



Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome e cognome/denominazione sociale, residenza/sede, data e luogo di nascita, codice fiscale, i dati del rappresentante legale o consigliere o socio delegato in caso di persone giuridiche o enti nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica a cui ricevere tutte le comunicazioni (restando del socio la responsabilità di fornire una email e/o PEC valida ed operativa e di comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti);

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-



sione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l'importo, le



modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, non è in regola con la quota sociale, si appropria di fondi sociali, documenti od altro di proprietà dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di

appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea; l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo); il Presidente; il Segretario e il Tesoriere; l'Organo di controllo, se nominato.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato E prevista una sola delega. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, inviata con e-mail o PEC risultante sul libro soci o anche tramite pubblicazione sul sito internet, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno il giorno successivo, e l'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere inviata o pubblicata almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata



da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva eventuali regolamenti interni; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)



L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di 5 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono sempre rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero dai rappresentanti legali delle persone giuridiche e degli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Le votazioni avvengono con votazione segre-



ta e ciascun socio presente all'assemblea, direttamente o per delega, potrà indicare su una scheda appositamente predisposta il nome e cognome dei soci a cui dà la preferenza per un massimo di preferenze pari al numero dei componenti del costituendo Consiglio Direttivo. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per



scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario cura la redazione dei verbali dell'Assemblea, del Direttivo e la tenuta del libro soci. Il Tesoriere è responsabile della gestione economico finanziaria dell'Associazione, della tenuta dei libri contabili e della redazione del bilancio d'esercizio, nel pieno rispetto delle norme statutarie e delle eventuali determinazioni da parte del Consiglio Direttivo. Su mandato esplicito del Consiglio Direttivo al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi comprese le facoltà di aprire o estinguere conti correnti, prelevare da tali conti o versare in essi, firmare assegni di traenza, girare assegni per l'incasso, pagare fornitori e servizi di ogni tipo, incassare denaro dai soci o da qualsiasi persona o ente privato e/o pub-



blico, e comunque seguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi statutari.

In sua assenza ogni sua funzione è assunta dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di scegliere il Segretario ed il Tesoriere tra i suoi membri o, viste le caratteristiche tecniche di questi incarichi, affidarli in modo congiunto o disgiunto ad un socio ordinario competente, ad un dipendente o ad un professionista.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito regi-



stro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Qualora il patrimonio dovesse raggiungere il limite di legge, il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare l'Assemblea dei soci per chiedere la personalità giuridica dell'Associazione.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)



L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-



zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui

all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori a 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 1 mln di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri: libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verba-



li redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con domanda scritta fatta al Presidente alla presenza di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, senza poterne estrarre copia in alcuna forma se non previa ulteriore richiesta scritta motivata e nel rispetto della legge sulla privacy.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite



dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 21 (Progetti Speciali)

Il Consiglio Direttivo può promuovere ed organizzare progetti speciali nominando un Comitato Organizzativo che può essere presieduto dal Presidente o da altro socio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può fissare le competenze del Presidente del Comitato Organizzativo del Progetto Speciale, dandogli anche poteri di gestione finanziaria quale quella di aprire insieme al Presidente un conto corrente intestato

all'associazione e dedicato al progetto speciale, compiere tutte le operazioni bancarie in relazione a questo conto corrente, anche in forma disgiunta, che non comportino indebitamento per l'Associazione (ad esempio può effettuare prelievi e versamenti, firmare assegni, effettuare bonifici, ecc.).

Il Presidente del Comitato Organizzativo del Progetto Speciale dovrà rendicontare periodicamente al Consiglio Direttivo, consegnando tutta la documentazione inerente al Progetto Speciale, e presentare al termine del progetto speciale un bilancio consuntivo. In caso di progetti di durata pluriennale, il Presidente del Comitato Organizzativo dovrà redigere un bilancio del progetto al 31 dicembre di ciascun anno e consegnarlo entro la fine di febbraio al Tesoriere in modo che lo stesso possa acquisirlo nel bilancio d'esercizio dell'associazione.

I Progetti Speciali possono essere finanziati con fondi dell'Associazione messi a disposizione dal Consiglio Direttivo, con contributi volontari dei soci e con risorse di terzi. Eventuali attività, commerciali e non commerciali, finalizzate alla raccolta dei fondi per la realizzazione dei Progetti Speciali dovranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazio-

ne imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e ss.mm. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Filo Schiavoni Loredana A.

Contessa Gregorio Giovanni

Filotico Francesco

De Carlo Gherardo Maria

Dimitri Giovanni

Gennari Anna

Dinoi Luigi

Lecce Vincenzo

Di Noi Pietro

Lucchi Roberto

Filo Schiavoni Claudia Anna

Marti Giorgio Pietro

Filo Schiavoni Federica

Stefani Flora Anna

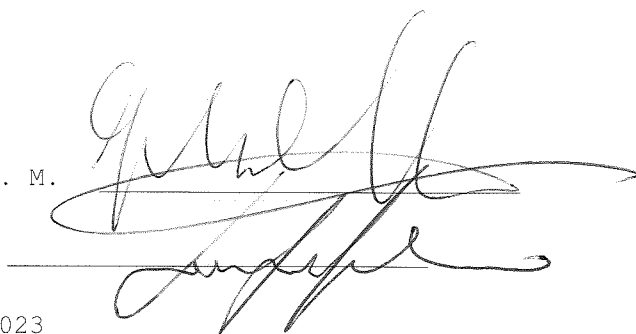


[Handwritten signatures and initials over the list of names]

Filo Schiavoni Fulvio M. M.

Zollino Luigi Pietro

Manduria, 11 febbraio 2023

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Fulvio M. M. Filo, and the bottom signature is for Luigi Pietro Zollino. Both signatures are written over horizontal lines.